



Legge federale sull'imposizione delle rendite vitalizie e delle forme di previdenza simili

del 17 giugno 2022

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 24 novembre 2021¹,
decreta:

I

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge federale del 14 dicembre 1990² sull'imposta federale diretta

Art. 22 cpv. 3

³ Le assicurazioni di rendita vitalizia nonché i contratti di rendita vitalizia e di vitalizio sono imponibili nella misura della loro quota di reddito. Questa è calcolata come segue:

- a. nel caso di prestazioni garantite derivanti da assicurazioni di rendita vitalizia rette dalla legge del 2 aprile 1908³ sul contratto d'assicurazione (LCA), il tasso d'interesse tecnico massimo (m) definito al momento della conclusione del contratto conformemente all'articolo 36 capoverso 1 della legge del 17 dicembre 2004⁴ sulla sorveglianza degli assicuratori è determinante per tutta la durata contrattuale:
 1. se tale tasso d'interesse è superiore a zero, la quota di reddito è calcolata come segue, arrotondando il risultato per eccesso o per difetto al valore percentuale intero più vicino:

$$\text{quota di reddito} = \left[1 - \frac{(1+m)^{22} - 1}{22 \cdot m \cdot (1+m)^{23}} \right] \cdot 100\%,$$

1 FF 2021 3028

2 RS 642.11

3 RS 221.229.1

4 RS 961.01

2. se tale tasso d'interesse è pari o inferiore a zero, la quota di reddito corrisponde allo zero per cento;
- b. nel caso di prestazioni eccedentarie derivanti da assicurazioni di rendita vitalizia rette dalla LCA, la quota di reddito corrisponde al 70 per cento di tali prestazioni;
- c. nel caso di prestazioni derivanti da assicurazioni di rendita vitalizia estere o da contratti di rendita vitalizia e di vitalizio, è determinante l'ammontare del rendimento annualizzato delle obbligazioni della Confederazione con scadenza a dieci anni (r), aumentato di 0,5 punti percentuali, durante l'anno fiscale in questione e i nove anni precedenti:
 1. se tale rendimento è superiore a zero, la quota di reddito è calcolata come segue, arrotondando il risultato per eccesso o per difetto al valore percentuale intero più vicino:
$$\text{quota di reddito} = \left[1 - \frac{(1+r)^{22} - 1}{22 \cdot r \cdot (1+r)^{23}} \right] \cdot 100\%,$$
 2. se tale rendimento è pari o inferiore a zero, la quota di reddito corrisponde allo zero per cento.

Art. 33 cpv. 1 lett. b

¹ Sono dedotti dai proventi:

- b. gli oneri permanenti nonché la quota di reddito secondo l'articolo 22 capoverso 3 lettera c delle prestazioni derivanti da contratti di rendita vitalizia e di vitalizio;

Art. 127 cpv. 1 lett. c

¹ Devono rilasciare attestazioni scritte al contribuente:

- c. gli assicuratori, sul valore di riscatto di assicurazioni e sulle prestazioni pagate o dovute in virtù di rapporti assicurativi; nel caso di assicurazioni di rendita vitalizia rette dalla LCA⁵, devono inoltre indicare l'anno di conclusione del contratto, l'importo della rendita vitalizia garantita, la quota di reddito imponibile complessiva secondo l'articolo 22 capoverso 3 nonché le prestazioni eccedentarie e la quota di reddito da tali prestazioni secondo l'articolo 22 capoverso 3 lettera b;

⁵ RS 221.229.1

2. Legge federale del 14 dicembre 1990⁶ sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni

Art. 7 cpv. 2

² Le assicurazioni di rendita vitalizia nonché i contratti di rendita vitalizia e di vitalizio sono imponibili nella misura della loro quota di reddito. Essa è calcolata come segue:

- a. nel caso di prestazioni garantite derivanti da assicurazioni di rendita vitalizia rette dalla legge del 2 aprile 1908⁷ sul contratto d'assicurazione (LCA), il tasso d'interesse tecnico massimo (m) definito al momento della conclusione del contratto conformemente all'articolo 36 capoverso 1 della legge del 17 dicembre 2004⁸ sulla sorveglianza degli assicuratori è determinante per tutta la durata contrattuale:

1. se tale tasso d'interesse è superiore a zero, la quota di reddito è calcolata come segue, arrotondando il risultato per eccesso o per difetto al valore percentuale intero più vicino:

$$\text{quota di reddito} = \left[1 - \frac{(1+m)^{22}-1}{22 \cdot m \cdot (1+m)^{23}} \right] \cdot 100\%,$$

2. se tale tasso d'interesse è pari o inferiore a zero, la quota di reddito corrisponde allo zero per cento;

- b. nel caso di prestazioni eccedentarie derivanti da assicurazioni di rendita vitalizia rette dalla LCA, la quota di reddito corrisponde al 70 per cento di tali prestazioni;

- c. nel caso di prestazioni derivanti da assicurazioni di rendita vitalizia estere o da contratti di rendita vitalizia e di vitalizio, è determinante l'ammontare del rendimento annualizzato delle obbligazioni della Confederazione con scadenza a dieci anni (r), aumentato di 0,5 punti percentuali, durante l'anno fiscale in questione e i nove anni precedenti:

1. se tale rendimento è superiore a zero, la quota di reddito è calcolata come segue, arrotondando il risultato per eccesso o per difetto al valore percentuale intero più vicino:

$$\text{quota di reddito} = \left[1 - \frac{(1+r)^{22}-1}{22 \cdot r \cdot (1+r)^{23}} \right] \cdot 100\%,$$

2. se tale rendimento è pari o inferiore a zero, la quota di reddito corrisponde allo zero per cento.

⁶ RS 642.14
⁷ RS 221.229.1
⁸ RS 961.01

Art. 9 cpv. 2 lett. b

² Sono deduzioni generali:

- b. gli oneri permanenti nonché la quota di reddito secondo l'articolo 7 capoverso 2 lettera c delle prestazioni derivanti da contratti di rendita vitalizia e di vitalizio;

3. Legge federale del 13 ottobre 1965⁹ sull'imposta preventiva

Art. 19 cpv. 3 e 4

³ L'assicuratore notifica all'AFC le prestazioni eseguite in un mese nei 30 giorni successivi alla fine di tale mese.

⁴ Notifica all'AFC le prestazioni periodiche eseguite in un anno civile derivanti da assicurazioni di rendita vitalizia rette dalla legge del 2 aprile 1908¹⁰ sul contratto d'assicurazione nei 30 giorni successivi alla fine di tale anno.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 17 giugno 2022

Il presidente: Thomas Hefti

La segretaria: Martina Buol

Consiglio nazionale, 17 giugno 2022

La presidente: Irène Kälin

Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Referendum ed entrata in vigore

¹ Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il 6 ottobre 2022.¹¹

² La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2025.¹²

25 gennaio 2023

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

⁹ RS **642.21**

¹⁰ RS **221.229.1**

¹¹ FF **2022** 1568

¹² Decreto sull'entrata in vigore adottato in procedura semplificata il 17 gennaio 2023.